SENATO DELLA REPUBBLICA

---- VI LEGISLATURA -----

(N. 1792-A)

RELAZIONE DELLA 7ª COMMISSIONE PERMANENTE

(Istruzione pubblica e belle arti, ricerca scientifica, spettacolo e sport)

(RELATORE MONETI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Pubblica Istruzione di concerto col Ministro del Tesoro

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 AGOSTO 1974

Proroga del termine per l'emanazione di alcuni decreti delegati di cui alla legge 30 luglio 1973, n. 477, recante delega al Governo per l'emanazione di norme sullo stato giuridico del personale direttivo, ispettivo, docente e non docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato

Comunicata alla Presidenza il 9 dicembre 1974

LEGISLATURA VI - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Onorevoli Senatori. — Come è noto la la delega di cui alla legge 30 luglio 1973, n. 477, riguardante lo stato giuridico del personale insegnante e non insegnante, nonchè l'istituzione di organi collegiali di governo della scuola italiana di ogni ordine e grado, esclusa la università, aveva come termine di scadenza, per l'emanazione dei decreti aventi valore di legge ordinaria, il 31 maggio 1974.

Il Ministro della pubblica istruzione, con la collaborazione della commissione consultiva prevista dall'articolo 18 della legge di delega, ha emanato la maggior parte di tali decreti entro i termini fissati dalla legge stessa. Si è trattato di un lavoro imponente e difficile per le molte leggi che regolano un servizio sociale che impegna un personale di oltre 700 mila unità con situazioni giuridiche e trattamenti economici diversi.

Credo che nessuno disconosca al Ministro, alla commissione consultiva ed all'amministrazione il merito di essere riusciti, in virtù di un impegno costante ed intelligente, a condurre a termine un lavoro di così vasta mole. Non è stato, però, possibile emanare nel previsto termine alcuni decreti aventi valore di legge previsti nella citata legge n. 477 del 30 luglio 1973.

In particolare, nell'articolo 1, lettera a), di tale legge, il legislatore, nel prescrivere al Governo di disciplinare in maniera unitaria il nuovo stato giuridico del personale docente, direttivo ed ispettivo della scuola italiana di ogni ordine e grado — esclusa l'università — fa esplicito riferimento ad eventuali adattamenti resi necessari da peculiari finalità che caratterizzano alcune istituzioni scolastiche o tipi di scuole, particolari qualità dovendo essere richieste al personale che in esse opera e che-infatti è stato ed è tuttora regolato da apposite norme di legge.

Si tratta delle scuole comunemente denominate « speciali » per le particolari condizioni delle persone alle quali sono destinate. Scuole speciali sono — l'esemplicazione è fatta a solo titolo indicativo — le scuole per ciechi e sordomuti, per minorati psichici o fisici o per minorati fisici e psichici insieme.

Le disposizioni che regolano dette istituzioni richiedono, per il personale, una preparazione adeguata, da conseguire o in appositi istituti (vedi istituto Romagnoli) o in corsi biennali universitari (diploma in ortofrenica).

La diversità delle menomazioni sia nel grado, sia nella natura, la grande oculatezza e delicatezza con le quali è necessario operare in questo settore, esigevano ed esigono un esame attento di tutta la complessa materia, e la ristrettezza dei tempi, confrontata col notevole impegno richiesto dalla legge di delega n. 477, non ha consentito al Governo di emanare i decreti per il personale operante in questo tipo di scuole o istituti entro il termine sopra ricordato.

Altro decreto avente valore di legge ordinaria era previsto dall'articolo 19 della più volte citata legge delega n. 477 del 1973 per la definizione degli organici e l'inquadramento del personale delle scuole primarie secondarie e artistiche della Val d'Aosta. Anche tale decreto non ha potuto essere emanato entro il previsto termine del 31 maggio 1973, data la complessità della materia.

Non volendo lasciare insoluti i problemi su esposti, il Governo ha presentato il 30 agosto 1974 il presente disegno di legge di proroga della delega di cui alla legge 30 luglio 1973, n. 477.

Esaminando più attentamente il problema ci si è resi conto che anche per quanto attiene gli organi collegiali è necessario prevedere particolari adattamenti al tipo di alunni che frequentano le scuole speciali, e ciò per evidenti ragioni che è superfluo illustrare. Questa considerazione è valsa anche per le scuole della Val d'Aosta.

Il Governo, considerando anche tale aspetto del problema, ha proposto un nuovo testo dell'articolo unico, col quale prevede la possibilità di introdurre, ove necessario, opportuni adattamenti anche in materia di organi collegiali: a livello di singola istituzione scolastica, per le scuole speciali, ai vari livelli interessati (in applicazione dell'ultimo comma dell'articolo 19 della più volte citata legge n. 477) per la Val d'Aosta.

Voglio infine ricordare che i decreti di cui si tratta dovranno essere emanati con le

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

modalità previste dall'articolo 18 della legge n. 477 del 30 luglio 1973: vi sarà quindi la possibilità per ogni parte politica e per i sindacati di esprimere tempestivamente il proprio parere sul testo dei decreti stessi, in sede di commissione consultiva.

Per i motivi brevemente esposti e che potranno essere, se necessario, ulteriormente

chiariti a conclusione della discussione, anche a nome della 7º Commissione permanente, che me ne ha conferito mandato, raccomando all'approvazione degli onorevoli senatori il disegno di legge nel nuovo testo elaborato dalla Commissione stessa, su proposta del Governo.

MONETI, relatore

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA) PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

25 settembre 1974

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, dichiara di non avere nulla da osservare per quanto di competenza.

DE MATTEIS, estensore

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEL GOVERNO

Proroga del termine per l'emanazione di alcuni decreti delegati di cui alla legge 30 luglio 1973, n. 477, recante delega al Governo per l'emanazione di norme sullo stato giuridico del personale direttivo, ispettivo, docente e non docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato

Articolo unico.

È prorogato al 30 giugno 1975 il termine di cui all'articolo 1 della legge 30 luglio 1973, n. 477, per l'emanazione di uno o più decreti delegati recanti norme per:

- 1) l'adattamento della disciplina dello stato giuridico del personale direttivo e docente delle istituzioni scolastiche che perseguono particolari finalità, di cui alla lettera a) dell'articolo 1 della stessa legge n. 477;
- 2) la definizione degli organici delle scuole primarie, secondarie ed artistiche della Val d'Aosta e l'inquadramento del relativo personale, di cui al terzo comma dell'articolo 19 della stessa legge n. 477.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Proroga del termine per l'emanazione di alcuni decreti con valore di legge ordinaria di cui alla legge 30 luglio 1973, n. 477, recante delega al Governo per l'emanazione di norme sullo stato giuridico del personale direttivo, ispettivo, docente e non docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato

Articolo unico.

È prorogato al 30 giugno 1975 il termine di cui all'articolo 1 della legge 30 luglio 1973, n. 477, per l'emanazione dei decreti con valore di legge ordinaria recanti norme per:

- 1) l'adattamento della disciplina degli organi collegiali a livello di circolo o d'istituto e dello stato giuridico del personale direttivo e docente alle esigenze delle istituzioni scolastiche che perseguono particolari finalità, di cui alla lettera a) dell'articolo 1 della stessa legge n. 477;
- 2) l'attuazione dei commi terzo e quarto dell'articolo 19 della stessa legge n. 477.